



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO PERSONALE

N. 9 DEL 30-07-2021

OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENZIALE ANNO 2021

CIG:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n. 39 del 04/09/19 con il quale il Sindaco ha attribuito, tra l'altro, la responsabilità del Servizio Personale al Segretario Comunale;

VISTA deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30.12.2020 avente ad oggetto: "Approvazione schemi bilancio anni 2021 -2023" è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021;

DATO ATTO CHE:

- La presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267;

RICHIAMATI:

- l'art. 40 c. 3 quinquies del D.Lgs. 165/2001 laddove viene evidenziato come le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- il comma 7 dell'art. 67 del CCNL 2016-2018 laddove viene confermato che il Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa deve comunque avvenire nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 e, quindi, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- L'art. 67, comma 1, del CCNLF 2016-2018 Fondo risorse decentrate-costituzione:
 1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art.

31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;

- l'Art. 67 comma 2 del CCNFL 2016-2018 prevede che l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato di un importo su base annua pari ad € 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015, a valere dall'anno 2019 ;
- L'art. 15 del CCNFL 2016-2018 comma 4 che individua, ai fini dell'erogazione dell'indennità di risultato al personale titolare di posizioni organizzative, una percentuale minima del 15% del complessivo delle risorse destinate a compensare tale responsabilità;

SOTTOLINEATO per quanto riguarda gli incrementi delle risorse stabili di cui all'art. 67 comma 2 del CCNL 2016-2018, che il medesimo articolo prevede che :

- Dall'anno 2019 l'importo delle risorse stabili di cui al comma 1 è stabilmente incrementato di un importo su base annua pari ad € 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015;
- il fondo parte stabile viene incrementato dei differenziali di progressioni economiche orizzontali di cui al contratto 21/05/2018 (art. 67 comma 2 lett. b);
- non risultano importi utili alla costituzione della parte stabile del fondo per il salario accessorio di cui all'art. 67 c. 2 lett. d, e, f, h;

EVIDENZIATO che per quanto riguarda le risorse variabili di cui all'art. 67 del CCNL comma 3:

- gli Enti in dissesto o che hanno fatto ricorso alle procedure di riequilibrio di cui all'art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000 non possono stanziare nel fondo per il salario accessorio le risorse di cui all'art. 67 c. 3 del CCNFL 21/05/2018 fatte salve le quote di cui al comma 3 lett. c);
- sono state inserite nella costituzione del fondo le poste di cui al punto c secondo gli stanziamenti del bilancio corrente inerenti l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO il comma 7 dell'art 67 che dispone : (LIMITI FONDO 2021)

“ La quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Posizione organizzativa, di cui all'art. 15 comma 5, deve comunque avvenire complessivamente nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D. lgs. vo n. 75/2017 “ che recita testualmente : “... A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. “

VISTI inoltre :

- **L'art. 33 comma 2 del DL 34/2019** conv. L. 58/2019 : “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”
- **Il D.M. Funzione Pubblica 17/03/2020(applicabile dal 20/04/2020) e Circ.Dip.Funzione Pubblica 13/05/2020) :** “Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare **è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018**” . “ Ciò significa che il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni”

Verificato che il numero dei dipendenti in servizio oggi e al 31/12/2021 (n. 9) è pari al numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2018 (n. 9) e pertanto il limite iniziale del fondo (FRD 2016) non è soggetto ad adeguamento e rimane quindi invariato nel suo ammontare ;

Relativamente alla verifica del rispetto dell'art 23 c 2 avuto riguardo **all'ammontare complessivo del salario accessorio** determinato dalla somma del FRD e delle risorse di bilancio destinate alle PO è stato accertato e valutato che :

- le somme stanziare nel Fondo 2020 per le indennità attribuite alle PO sono contenute nei limiti dello stanziamento allo stesso titolo previsto nel Fondo 2016 ;

DATO ATTO CHE:

- la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000;
- il Comune di Riomaggiore non ha in ruolo personale di qualifica dirigenziale;
- la quantificazione del fondo non è atto soggetto a contrattazione;
- la circolare RGS Circolare n. 20/2017 evidenzia come i Revisori dei conti debbano certificare anche la costituzione del Fondo del salario accessorio e non solo l'ipotesi di contratto integrativo decentrato;

APPURATO che come da prospetto allegato:

- la costituzione del fondo rispetto i limiti di spesa di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;
- il fondo per il salario accessorio dell'anno 2021 non è di importo superiore a quello dell'anno 2016 ;

VISTO il parere del Revisore dei Conti dell'Ente prot. n. 9181 del 29-07-2021 sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato – Personale non dirigente anno 2021;

Determinazione del responsabile del servizio UFFICIO PERSONALE - numero 9 del 30-07-2021

VISTO l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Responsabili del Servizio le funzioni di cui all'articolo 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 tra cui gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

D E T E R M I N A

DI QUANTIFICARE il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ex art. 67 del C.C.N.F.L. 21/05/2018, da destinare nell'anno 2021 alla contrattazione decentrata integrativa per il personale non dirigente, nell'importo complessivo, al lordo delle posizioni organizzative, di Euro 69.322,68 di cui :

Descrizione	Importo
Risorse stabili	51.994,90
Risorse variabili	
Risorse P.O. (retribuzione di posizione e di risultato)	17.377,78
T O T A L E	69.322,68

come da tabella allegata sub "A" al presente provvedimento ;

DI TRASMETTERE copia della presente, per opportuna conoscenza, alle R.S.U. ed alla delegazione di parte pubblica di questo Ente

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

Il Responsabile dell'area
UFFICIO PERSONALE
VALLER PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune (art. 32, c. 1 L. 69/09 così come modificato dall'art. 2 c. 5 - L. 26/02/2010 n° 25) per 15 giorni consecutivi a partire dal 05-08-2021 al 20-08-2021

li 05-08-2021

Reg. Pubbl. n. 632

L'IMPIEGATO ADDETTO
Luca Folegnani
